



Bolzano, 22/03/2019

Prot. n. 2019/749/DR-TAA

Allegati: vari

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA, SECONDA LA NORMATIVA D.LGS. 81/08, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DELLE LUCI E DELLE LUCI D'EMERGENZA RELATIVI AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO SEDE DI BOLZANO; CIG SMART: ZE326E9E4C

TRA

Agenzia del Demanio (di seguito anche "Agenzia" o "Stazione Appaltante"), Codice Fiscale n. 06340981007, con sede a Roma in Via Barberini n. 38 rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza, in qualità di Responsabile della Direzione Regionale Trentino Alto Adige, in rappresentanza domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale, Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano (BZ), in virtù dei poteri al medesimo attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, nonché dalla Determinazione del 30 gennaio 2019 n. 85 del Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio;

E

Ardian Mezini, nato a Tirana Albania il 10/06/1968, c.f. MZNRDN68H10Z100M, in qualità di socio accomandatario della ditta **Elettro "AM" sas Ardian Mezini & Co**, con sede legale in via Max Plank n. 11 - 39100 Bolzano (BZ), P.Iva 02491680217, di seguito denominato anche "Appaltatore"

Art. 1 –Allegati

1. Sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente allo stesso allegati: il capitolato tecnico, il Patto di integrità e l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n 159/2011 s.m.i. sulla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Su incarico dell'Agenzia, la ditta **Elettro "AM" sas Ardian Mezini & Co** accetta di svolgere il servizio di manutenzione per quanto previsto dal capitolato tecnico e dalla normativa vigente.





2. La ditta Elettro "AM" sas Ardian Mezini & Co dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, qualora si riscontrasse la necessità di lavori sostituzioni, forniture, prima dell'esecuzione dovrà essere prodotto un preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia del Demanio, che si riserva la facoltà di assegnare detti lavori anche ad altre ditte.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di trentasei mesi dalla firma del contratto, senza rinnovo automatico.

Art. 4 - Modalità ed esecuzione del servizio

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di manutenzione degli impianti in oggetto durante il normale orario di lavoro da lunedì al venerdì dalle ore 08.00 – 13.00 e dalle 14.00 – 17.00 escluso i giorni festivi. Il controllo sarà effettuato secondo le normative di legge.

2. L'Appaltatore dichiara di disporre della struttura organizzativa, delle risorse umane, di tecnici specializzati e addestrati anche in materia di sicurezza sul lavoro, e dell'attrezzature necessarie per eseguire il servizio in oggetto.

Art. 5 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. La Stazione Appaltante in applicazione dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/08 fornisce all'impresa acquirente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Le parti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto.

3. L'Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta dall'art.26, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/08.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Tutte le clausole, condizioni, obblighi ed oneri di questo contratto e delle norme di legge, sono volute e sottoscritte dalle due parti contraenti. Il mancato, inesatto o solo parziale adempimento del contratto, nonché la violazione della normativa vigente comporta la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art.1456 cc.

Art. 7 – Pagamenti

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/02, il pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio di verifica e manutenzione avrà luogo con le seguenti modalità, salvo eventuali modifiche concordate con il Responsabile Unico del Procedimento:

- **€. 380,70** (trecentoottanta/70) IVA esclusa ogni 6 mesi;

2. L'importo complessivo del contratto è di € 2.284,20 (duemiladuecentoottantaquattro/20) IVA esclusa (importo I.V.A. compresa 2.284,20 + 22% = €. 2,786,72) e viene fatturato in rate semestrali dopo il servizio di manutenzione effettuato.

3. Il corrispettivo comprende il due per cento riservato ai costi della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) (Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)).

4. Ogni pagamento è comunque subordinato all'accertamento del regolare svolgimento dell'incarico da parte del Responsabile Unico del Procedimento e previa verifica della



regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o equivalente. Le relative fatture elettroniche, che dovranno riportare obbligatoriamente all'interno del tracciato il numero d'ordine di acquisto ODA – 2019000814, il codice CIG **ZE326E9E4C** e il numero della ricezione (*il numero della ricezione verrà comunicato dopo ogni verifica e manutenzione effettuata*), **intestate all'Agenzia del Demanio, CF 06340981007, Via Barberini, n. 38 – 00187 Roma**, dovranno essere **inviare in formato elettronico codice IPA 1XB6M9** (Direzione Regionale Trentino Alto Adige), che ne curerà la liquidazione entro i termini previsti per legge a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato che verrà indicato come descritto nell'art. 12 del presente contratto.

Art. 8 – Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
 - b) a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
 - c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente Contratto;
 - d) a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
3. L'Appaltatore dovrà garantire all'Agenzia:
 - la responsabilità sulla custodia degli attrezzi di lavoro durante lo svolgimento dei lavori/servizio;
 - l'osservanza di un comportamento idoneo al luogo pubblico in cui i lavori/il servizio viene svolto;
 - che il personale utilizzato per lo svolgimento dell'appalto sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
4. Inoltre, l'Appaltatore si impegna ad uniformarsi alle indicazioni eventualmente contenute nel DUVRI in ordine alle misure ad adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali commessi all'attività oggetto del presente affidamento.

Art. 9 – Applicazione norme CCNL e Sicurezza

1. L'Appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. L'Appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed



in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

3. L'Appaltatore, in ottemperanza alle suddette disposizioni, tra la stipula e la effettiva consegna, oltre alle prescrizioni individuate nell'allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008, dovrà indicare il nominativo del responsabile della sicurezza.

Art. 10 – Responsabilità e garanzie

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare alle persone e alle cose, tanto dell'Agenzia che a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio di verifica e manutenzione, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danno o infortunio, questi deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni pretesa risarcitoria contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. In particolare, si richiede l'esecuzione delle verifiche e manutenzioni a regola d'arte e con l'utilizzo di attrezzature marchiate a norma CE, con l'ausilio di personale specializzato.

3. L'Appaltatore, a copertura di tutti i danni che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio di verifica e manutenzione, ha presentato copia della polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi in corso di validità n. 370388002 rilasciata da Generali.

Art. 11 – Controversie

1. Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Appaltatore, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bolzano.

2. Nessun interesse a nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dall'Agenzia finché ogni controversia sia stata risolta.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Agenzia del Demanio, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 13 Codice etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex d.lgs. n. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato contratto. Il trattamento di dati personali in parole sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

2. Le Parti dichiarano di essere informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'trattamento del presente Contratto.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto, l'affidamento dell'incarico è in tutto disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, nonché dalle norme vigenti in materia e dal codice civile.

Art. 16 – Antimafia

1. Nei confronti dell'Appaltatore e del legale rappresentante non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente Contratto, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 s.m.i.

Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.



Bolzano, 22/03/2019

per l'Agazia del Demanio
il Responsabile della Direzione Regionale
Sebastiano Caizza

per l'Appaltatore
il Socio accomandatario
Ardian Mezini

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare le clausole contenute nel presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 8, 10, 11.

per l'Appaltatore
il Socio accomandatario
Ardian Mezini

Allegati:

- Offerta economica;
- Copia polizza Responsabilità Civile Terzi in corso di validità;
- DUVRI;
- Copia di documento del legale rappresentante in corso di validità;